



**COMUNE DI BUTTIAGLIERA ALTA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68

Oggetto: **RICONOSCIMENTO PERIODICA AL 31.12.2019 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS 19.08.2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS 16.06.2017 N. 100 - APPROVAZIONE.**

Il giorno 16/12/2020 alle ore 18.30, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale in modalità telematica ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n. 4 in data 18/03/2020, utilizzando il sistema in videoconferenza denominato GoToMeeting. I membri del Consiglio Comunale indentificati dal Vice Segretario Comunale sono:

PRESENTI

ALFREDO CIMARELLA	- <i>Sindaco</i>	SI
SACCENTI LAURA	- <i>Assessore</i>	SI
BLUA LIDIA	- <i>Assessore</i>	SI
MELLANO MAURO	- <i>Assessore</i>	SI
USSEGLIO-MIN MAURO	- <i>Assessore</i>	SI
RUZZOLA PAOLO	- <i>Consigliere</i>	NO
PIOVANO ENRICO	- <i>Consigliere</i>	SI
FABBRI ANDREA	- <i>Consigliere</i>	SI
GIACCOME CHIARA	- <i>Consigliere</i>	SI
COLLI FLAVIO	- <i>Consigliere</i>	SI
GUERRI SILVIA	- <i>Consigliere</i>	SI
FASANO LUISA	- <i>Consigliere</i>	SI
SPARACCA MARIO	- <i>Consigliere</i>	SI

Assume la presidenza il Sindaco ALFREDO CIMARELLA.

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale dott.ssa GABRIELLA CRISTIANO in modalità telematica che accerta il collegamento simultaneo dei presenti ed il numero legale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Area: **Settore N.6 : Area Finanziaria**
Servizio: **Ragioneria**
N. Proposta: **79 del 05/11/2020**

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2019 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS 19.08.2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS 16.06.2017 N. 100 - APPROVAZIONE.

Su proposta dell'assessore Mauro Mellano;

Richiamati

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. Decreto Correttivo) e s.m.i.;
- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 30/04/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;
- il decreto del Sindaco n. 08/16 recepito con Delibera di Consiglio Comunale n.° 27/2016 che confermano il mantenimento delle partecipazioni nelle citate società in quanto hanno per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- l'art. 24 T.U per il cui effetto entro il 30 settembre 2017 il Comune era tenuto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando le partecipazioni da alienare e quelle da confermare;
- La propria deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 29.09.2017 con la quale il Comune di Buttigliera Alta ha provveduto alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute e alle comunicazioni previste per legge;
- La propria deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 20.12.2018 con la quale il Comune di Buttigliera Alta ha provveduto alla ricognizione periodica al 31.12.2017 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs 19.08.2016 N. 175 come modificato dal D.Lgs 16.06.2017 N. 100;
- La propria deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 19.12.2019 con la quale il Comune di Buttigliera Alta ha provveduto alla ricognizione periodica al 31.12.2018 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs 19.08.2016 N. 175 come modificato dal D.Lgs 16.06.2017 N. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180

- del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
2. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Considerato che:

1. l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
2. il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2 del Testo Unico S.P.;
2. Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2 T.U.S.P.;
3. Previste dall'art. 20, co. 2 del TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 co. 7 del Dlgs 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Rilevato che la Corte dei Conti prescrive: " *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*"

Rilevato inoltre che la Corte dei Conti dispone: "... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.*"

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2020 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo rispetto alle società partecipate dal Comune di Buttigliera Alta è il seguente:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	ANNO COST.NE	QUOTA DI PARTEC.NE DEL COMUNE	ESITO RILEVAZIONE	MOTIVAZIONE ESITO RILEVAZIONE
SMAT SPA	2000	0,00013%	Non soggetta a razionalizzazione e revisione periodica	Svolge servizio di interesse generale di stretta necessità per le finalità dell'Ente (art. 4, comma 2, lett. a): gestisce il servizio idrico integrato. <i>N.B. Come precisato nella comunicazione pervenuta dalla stessa società in data 18/11/20 prot. 14806, tale società è esclusa dalla revisione periodica in oggetto ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., poiché, entro la data del 30/06/2016, la stessa ha adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; ha concluso il processo di quotazione/collocazione in data 13.04.2017.</i>
ACSEL SPA	2004	4,97%	Non soggetta a razionalizzazione	la Società è azienda a capitale pubblico di proprietà di 30 Comuni che fornisce servizi di carattere ambientale e per l'Ente svolge servizi wireless e banda larga attraverso l'elaborazione di progettazione di innovazione tecnologica per la diffusione della connettività e della trasmissione dati in banda larga. L'ente ha affidato per l'anno 2019 il servizio di cattura e rifugio cani randagi al canile consortile di recente apertura. L'azienda è inoltre proprietaria di un impianto di depurazione delle acque reflue ubicato sul territorio del Comune di Buttigliera Alta e svolge servizi di interesse generale di stretta necessità per le finalità dell'Ente di cui all' art. 4, comma 2, lett. A. L'Ente intende mantenere le quote della società in quanto rispetta i requisiti e presupposti prescritti dalla legge e non incorre nelle condizioni di cui all'art. 20 TUSP. In data 22.11.2018 il CdA della Acsel S.p.a. ha provveduto alla approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Acsel Energia srl in Acsel S.p.a. avvenuto nel corso dell'esercizio 2019 con effetto dal 5 Maggio 2019. Tutte le scritture contabili della società incorporata sono state inserite nel bilancio della società incorporante con decorrenza dal 1 Gennaio 2019.
CIDIU SPA	2003	1,395%	Non soggetta a razionalizzazione	Svolge servizio di interesse generale di stretta necessità per le finalità dell'Ente (art. 4, comma 2, lett. a): coordina il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e lo gestisce attraverso la partecipata (al 100%) Cidiu Servizi srl. Non vi sono altre società operanti nello stesso settore. La gestione diretta del servizio non sarebbe vantaggiosa per i costi che ne deriverebbero e sarebbe difficilmente gestibile date le dimensioni

				dell'Ente. L'ATO non è stata istituita. L'Ente intende mantenere le quote della società in quanto rispetta i requisiti e presupposti prescritti dalla legge e non incorre nelle condizioni di cui all'art. 20 TUSP.
T.R.M. SPA	2002	0,002%	Non soggetta a razionalizzazione	la TRM S.p.a. è una società a capitale misto: l'80% delle azioni sono detenute da TRM V S.p.A. e il 20% detenute da soci pubblici. Il Comune di Torino detiene il 18 % delle azioni. È stata costituita in ambito metropolitano e svolge servizio di interesse generale di stretta necessità per le finalità dell'Ente (art. 4, comma 2, lett. a) per la gestione di impianti a tecnologia complessa volti al recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti anche a mezzo di incenerimento con termovalorizzazione e attività di recupero energetico connessa allo smaltimento con conseguente produzione e vendita di calore ed energia elettrica. All'impianto di termovalorizzazione è stata attribuita la qualifica di impianto di recupero energetico R1 che permette di incrementare la qualità di rifiuti trattabile. I servizi prodotti sono di interesse generale in quanto diretti a favorire lo sviluppo sostenibile dei sistemi di trattamento e smaltimento rifiuti. La quota dell'Ente è esigua, ma si ritiene di mantenerla non incorrendo la società nelle condizioni di cui all'art.20 TUSP e rispettando i presupposti ed i requisiti prescritti dalla legge.
ZONA OVEST S.R.L.	1999	2,89%	Soggetta a razionalizzazione	La Società ha lo scopo di portare a termine i progetti di attuazione dei patti territoriali. Il mantenimento è previsto dall'art. 26 comma 7. Non vi sono altre società operanti nello stesso settore. Si segnala che è stato sottoscritto un accordo programmatico tra CIDIU SPA e ZONA OVEST SRL, con cui sono stati definiti tempi e procedure per rendere operativa la decisione di procedere nella predisposizione degli atti necessari per giungere alla fusione per incorporazione della società Zona ovest srl con la società Cidiu SpA. A causa di vertenze messe in atto dai dipendenti della Società Zona Ovest Srl la fusione, che avrebbe dovuto perfezionarsi nel 2020, è stata rimandata sulla basse dei tempi necessari a risolvere le vertenze in corso.

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

CIDIU SPA

NOME PARTECIPATA	QUOTA SOCIETA' PARTECIPANTE	QUOTA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE
CIDIU SERVIZI SPA	100%	1,395%

SMAT SPA

società controllate

NOME PARTECIPATA	QUOTA SOCIETA' PARTECIPANTE	QUOTA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE

RISORSE IDRICHES.P.A.	91,62%	0,00012%
AIDA AMBIENTE S.R.L.	51%	0,00008%

società partecipate

NOME PARTECIPATA	QUOTA SOCIETA' PARTECIPANTE	QUOTA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE
SAP S.P.A.	44,92%	0,00006%
S.I.I. S.P.A.	19,99%	0,00003%
NORD OVEST SERVIZI S.P.A.	10,00%	0,00001%
MONDO ACQUA S.P.A.	4,92%	0,00000%
ENVIRONMENT PARK S.P.A.	3,38%	0,00000%
UTILITY ALLIANCE DEL PIEMONTE - TORINO	7,14%	0,00001%
HYDROAID - TORINO	11,58%	0,00001%

Ricordato che nella cognizione straordinaria effettuata con delibera di Consiglio Comunale n.° 50 del 29/09/2017, era emerso che la Società Acsel Energie SRL, partecipata al 100% dalla controllata ACSEL SPA:

- era priva di dipendenti e con n. 2 amministratori, numero pertanto superiore a quello dei dipendenti (art. 20 co 2 lettera b)
- registrava un fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2 lett. d) e art. 26, co. 12-quinquies);
- il CdA Acsel in data 22.11.2018 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Acsel Energia srl con effetto dal 2019;

Dato atto che:

- con comunicazione ricevuta in data 2 Dicembre 2019 e Protocollata al numero 16.029 la società ACSEL SPA ci ha comunicato che: "La fusione per incorporazione della società ACSEL Energia Srl in ACSEL SpA è avvenuta in data 29.04.2019 davanti al Notaio Pene Vidari e Associati con effetto dal 06.05.2019. Le operazioni della società incorporata sono inserite nel bilancio della società incorporante con decorrenza dal 1° gennaio 2019."; con comunicazione protocollata al n. 15682 del 4 dicembre 2020 la società ACSEL ha comunicato i dati inerenti alla cognizione delle partecipazioni, dal quale risulta l'avvenuta fusione per incorporazione della società Acsel Energia Srl;
- con comunicazione ricevuta in data 9 Dicembre 2019 protocollata al numero 16.353, la CIDIU S.p.A. ci informa scrivendo:

"Per quanto concerne Cidiu spa, Cidiu Servizi e Zona Ovest di Torino srl, l'assemblea del 18/04/2019 di Zona Ovest ha deliberato che, sulla base del mandato ricevuto nell'assemblea soci del 25 luglio 2018 della stessa Zona Ovest , è stato sottoscritto un accordo programmatico tra CIDIU SPA e ZONA OVEST SRL, con cui sono stati definiti tempi e procedure per rendere operativa la decisione di procedere nella predisposizione degli atti necessari per giungere alla fusione per incorporazione della società Zona ovest srl con la società Cidiu SpA.

Durante il 2020 tale processo di fusione per incorporazione (della società Zot in CIDIU SPA) è stato sospeso come risulta dalla comunicazione fatta dalla CIDIU SPA, protocollata al n. 15684 del 4 dicembre 2020. La comunicazione conferma che non è stata attuata l'acquisizione del ramo d'azienda ambientale di Zona Ovest di Torino in Cidiu, in conformità con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 28/09/2020 nella quale i Soci di Cidiu SpA si sono espressi sull'argomento "prendendo atto del rinvio della stipula del contratto di cessione di ramo d'azienda con ZOT e riservando ad altra assemblea l'adozione di ogni più opportuna delibera". Tale deliberazione è stata superata successivamente da quanto deliberato da Zona Ovest in seno alla propria Assemblea del 23/10/2020, che stabiliva la revoca delle operazioni, come comunicato a CIDIU Spa con nota del 29/10/2020.

Analoga indicazione, riferita ad una operazione comunque finalizzata alla aggregazione tra le Società, è stata resa in Cidiu Spa.

Per quanto riguarda il gruppo Cidiu, si intende mantenere una società (attualmente Cidiu Servizi) come società interamente pubblica finalizzata alla gestione in house della raccolta dei rifiuti nei Comuni soci.

Durante l'esercizio 2020 la Società Cidiu S.p.a. ha ultimato le attività propedeutiche all'adeguamento del proprio statuto.

Richiamati:

- 1) il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 recepito con Delibera di Consiglio Comunale n.° 27/2016, approvato con deliberazione C.C. n.11 del 30.4.2015 ed il decreto del Sindaco n. 08/16 che confermano il mantenimento delle partecipazioni nelle citate società in quanto hanno per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- 2) Le Delibere di Consiglio Comunale n.°57 del 20/12/2018 e n.°71 del 19.12.2019 aventi per oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ricognizione partecipazioni possedute." che costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P;
- 3) le nuove linee guida rese note dalla Corte dei Conti congiuntamente alle nuove schede inerenti alla comunicazione della struttura di monitoraggio, da effettuare attraverso il relativo portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Rilevato, pertanto, che:

- le suddette Società svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale per la collettività amministrata e di promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- le suddette Società rispettano i requisiti e presupposti prescritti dal D.lgs 175/2016 e dal D.lgs n. 100/2017 e non incorrono nelle condizioni di cui all'art. 20 TUSP;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'esito della ricognizione effettuata sulla base dei modelli di cui al punto precedente ed in particolare all'allegato A);

Considerato che tali documenti vengono allegati alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che, nel loro complesso, costituiscono aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Vista la deliberazione della corte dei conti con la quale viene approvato il modello di rilevazione per la revisione periodica delle partecipate per l'anno 2020 che, opportunamente compilato, diventa l'ALLEGATO A della presente deliberazione

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000; protocollato al n. 15893 del 10 12 2020.

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

si propone che il Consiglio Comunale DELIBERI

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) Di approvare la cognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3) Di comunicare l'esito della cognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 4) Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 4, T.U.S.P.;
- 5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000 per procedere agli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 18/03/2020;

Il Sindaco introduce l'argomento e passa la parola all'Assessore Mellano;

Il Sindaco da lettura delle partecipate del Comune di Buttigliera Alta con dettaglio delle quote possedute;

Esaminata in modalità telematica la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Ragioneria, in data 05.11.2020 n. 79, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativa all'oggetto;

Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni in essa contenute;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 c.1 T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt.42, 48 e 50 del T.U. 267/00, in ordine alla competenza degli organi comunali;

Si cede la parola ai consiglieri per eventuali osservazioni;

Non essendoci interventi si passa alla votazione;

A seguito di votazione resa in modo verbale che ha determinato il seguente risultato accertato dal Vice Segretario Comunale in modalità telematica, con riscontro audio e video, e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 12

Votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. --

Astenuti n. --

D E L I B E R A

- 1) Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Ragioneria n. 79 in data 05/11/2020 avente per oggetto: "Ricognizione periodica al 31.12.2019 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100 - Approvazione", allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Rilevata l'urgenza di provvedere in merito;
- Visto l'art.134 c..4 del d.lgs. 267/00;
- A seguito di votazione resa in modo verbale che ha determinato il seguente risultato accertato dal Vice Segretario Comunale in modalità telematica, con riscontro audio e video, e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 12

Votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. --

Astenuti n. --

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione



Pareri

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 79**

Ufficio Proponente: **Ragioneria**

Oggetto: **RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2019 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS 19.08.2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS 16.06.2017 N. 100 - APPROVAZIONE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/12/2020

Il Responsabile di Settore

TERNAVASIO Stefano

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/12/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

TERNAVASIO Stefano



Pareri

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 79**

Ufficio Proponente: **Ragioneria**

Oggetto: **RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2019 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS 19.08.2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS 16.06.2017 N. 100 - APPROVAZIONE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/12/2020

Il Responsabile di Settore

TERNAVASIO Stefano

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/12/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

TERNAVASIO Stefano

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ALFREDO CIMARELLA
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

IL VICE SEGRETARIO REGGENTE
CRISTIANO DOTT.SSA GABRIELLA
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 32 c. 5 L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi dal 14/01/2021.

La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata

- Ai capigruppo consiliari*
- Al Prefetto*

il 14/01/2021

IL VICE SEGRETARIO REGGENTE
CRISTIANO DOTT.SSA GABRIELLA
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ' (ai sensi del T.U. 267/00)

Data Esecutività: 24/01/2021

- esecutiva per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 267/2000 art. 134, comma 3)*

il 14/01/2021

IL VICE SEGRETARIO REGGENTE
CRISTIANO DOTT.SSA GABRIELLA
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005